Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 6 agosto 1932 - Anno X** — **Numero 181**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1932, n. 890.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 891.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 892.
Descrizione tecnica dei francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 aprile 1931, n. 536, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi sono emessi con riproduzione a sistema fotocalcografico, su carta filigranata, nelle dimensioni pel disegno di mm. 21×37 e nelle due seguenti serie:

A) Serie per l'affrancatura delle corrispondenze in genere che comprende i valori da:

1° lire 0,10 nel colore ardesia, riproducente: casa di Garibaldi a Nizza;
2° lire 0,20 nel colore bruno, riproducente: incontro di Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano;
3° lire 0,25 nel colore verde, riproducente: Garibaldi e Nino Bixio alla battaglia di Calatafimi;
4° lire 0,30 nel colore arancione, riproducente: incontro di Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano;
5° lire 0,50 nel colore violetto, riproducente: Garibaldi e Nino Bixio alla battaglia di Calatafimi;
6° lire 0,75 nel colore rosso, riproducente: la morte di Anita Garibaldi;
7° lire 1,25 nel colore azzurro, riproducente: la tomba di Garibaldi a Caprera;
8° lire 1,75+0,25 nel colore bleu violetto, riproducente: lo scoglio di Quarto;
9° lire 2,55+0,50 nel colore bruno rosso, riproducente: il monumento di Garibaldi, al Gianicolo;
10° lire 5+1 nel colore rosso bruno, riproducente: il busto di G. Garibaldi con sciabola.

B) Serie per la sopratassa di posta aerea che comprende i valori da:

1° lire 0,50 nel colore rosso sanguigno, riproducente: la casa di Garibaldi a Caprera;

2° lire 0,80 nel colore verde oliva, riproducente: il capanno di Ravenna;

3° lire 1+0,25 nel colore bruno rosso, riproducente: la casa di Garibaldi a Caprera;

4° lire 2+0,50 nel colore azzurro, riproducente: il ritratto di Anita a mezzo busto;

5° lire 5+1 nel colore verde, riproducente: il ritratto di G. Garibaldi a mezzo busto.

Nei francobolli della serie per l'affrancatura delle corrispondenze in genere:

I valori da centesimi 10, 20, 25, 30 e 50 presentano una cornice geometrica, con in alto la leggenda « Cinquantenario Garibaldino », in basso la dicitura: « Poste Italiane », a sinistra lo Stemma Italiano, a destra l'indicazione del valore. Sopra lo Stemma e detta indicazione figura un disegno nel cui rettangolo è riprodotta una daga, con ai lati le date 1882-1932.

I valori da lire 0,75, 1,25, 1,75+0,25 presentano una cornice geometrica con in basso la leggenda « Poste Italiane », a sinistra lo Stemma Italiano ed a destra l'indicazione del valore postale e del sopraprezzo.

Sopra lo Stemma e detta indicazione figurano due lampade votive e la dicitura « Cinquantenario Garibaldino 1882-1932 ».

Il valore da lire 2,55+0,50 presenta una cornice con ai lati un motivo decorativo di foglie di quercia sormontate da un gladio, in alto la leggenda « Cinquantenario Garibaldino 1882-1932 », in basso la dicitura « Poste Italiane » tra lo Stemma Italiano e l'indicazione del valore postale e del sopraprezzo.

Il valore da lire 5+1 presenta una cornice riproducente foglie di alloro, con in alto la leggenda « Cinquantenario Garibaldino » ed in basso la dicitura « Poste Italiane » tra lo Stemma Italiano e l'indicazione del valore postale e del sopraprezzo.

Le date « 1882-1932 » figurano in alto a destra sul fondo della vignetta.

Nei francobolli della serie per la sopratassa di posta aerea:

I valori da lire 0,50, 1+0,25 e 2+0,50 presentano la vignetta ovale racchiusa fra due aquile, una cornice formata da disegni geometrici, con in alto la leggenda « Posta Aerea Italiana »; in basso, fra lo Stemma Italiano e l'indicazione del valore postale e del sopraprezzo, la dicitura « Cinquantenario Garibaldino 1882-1932 ».

I valori da lire 0,80 e 5+1 presentano la vignetta circoscritta da due ali e racchiusa in un rettangolo di foglie di alloro, una cornice a disegno geometrico con in alto la leggenda « Posta Aerea Italiana » fra l'indicazione del valore postale e del sopraprezzo ed in basso lo Stemma Italiano con ai lati la dicitura « Cinquantenario Garibaldino 1882-1932 ».

Art. 2.

I francobolli speciali di cui al presente decreto saranno venduti fino al 31 dicembre 1932 e saranno validi fino a tutto il 31 gennaio 1933; non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 893.

Aumento di capitale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, concernente la costituzione di un'Azienda per ricerche petrolifere e per il commercio dei carburanti (A.G.I.P.);

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, con il quale venne approvato lo statuto della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in esecuzione del R. decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603;

Ritenuto che l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, deve provvedere all'aumento del proprio capitale sociale da 140 milioni a 200 milioni di lire;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a contribuire, fino alla concorrenza di 36 milioni di lire, all'aumento di complessive lire 60 milioni del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono autorizzati a contribuire all'aumento di capitale di cui al precedente art. 1, sino alla concorrenza di 12 milioni di lire ciascuno.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 894.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè al bilancio speciale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio medesimo, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 maggio 1932, nn. 560 e 561; 26 maggio 1932, n. 571; 6 giugno 1932, n. 636, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, delle comunicazioni e della marina, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di L. 184.000 per l'acquisto, in Tiflis, di uno stabile da destinare a sede del Regio consolato d'Italia.

Tale spesa sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1932-33.

In dipendenza del suddetto acquisto verrà ridotto della somma di L. 70.000, a partire dallo stesso esercizio 1932-33, lo stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero predetto sul quale fanno carico i fitti per le sedi dei Regi consolati.

Per tutto quanto riguarda l'acquisto e la sistemazione dello stabile suindicato è data facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 5.

È autorizzato l'ulteriore contributo di L. 5.000.000 a favore della Società delle saline della « Migiurtinia » da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1932-33.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 11. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

Modifiche di denominazione:

Cap. n. 52 — Tasse di concessione governativa sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radioaudizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, e R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246).

Cap. n. 53 — Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, e R decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246).

Cap. n. 141 — Contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo di cui all'art. 16 del R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684.

Cap. n. 173 — Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia, e degli scarichi nei porti di carbon fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726).

Cap. n. 225 — Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'art. 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, e versamento, dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, del fondo accantonato presso di essa per il trattamento di quiescenza del personale a contratto dell'Ispettorato corporativo.

Cap. n. 277 — Valore nominale delle monete di nichelio puro, da centesimi 50, e di buoni di cassa da L. 1 e L. 2, da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215.

Cap. n. 286 — Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri enti morali per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni, approvate con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) In aumento:

Cap. n. 26 (modificata la denominazione) — Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (legge 14 giugno 1928, n. 1311, e legge 26 maggio 1932, n. 549)	L.	300.000
Cap. n. 51-*ter* (di nuova istituzione) — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti, agli interpreti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato . .	»	200.000
Cap. n. 59 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati, ecc. - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni, ecc. (Milizia volontaria sicurezza nazionale) . .	»	600.000
Cap. n. 394 (aggiunto - in conto competenza) — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari	»	30.000.000
Cap. n. 431 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno	»	1.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	32.100.000

b) Modifica di denominazione:

Cap. n. 182 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le Società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori ed altre, da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti presso l'Officina carte-valori.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

In diminuzione:

Cap. n. 32 — Spese per indennità e trasferte a funzionari, assessori, testimoni, ecc.	L.	200.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 71-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per la sede della Regia legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687) (1ª delle 14 annualità)	L.	38.000
Cap. n. 71-*ter* (di nuova istituzione) — Acquisto della sede del Regio consolato in Tiflis	»	184.000
Totale degli aumenti	L.	222.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Assegni ed indennità straordinarie, ecc. e rimborso delle spese di cui all'art. 13 della legge consolare	L.	70.000
Cap. n. 32 — Fitto delle sedi diplomatiche, ecc.	»	38.000
Totale delle diminuzioni	L.	108.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi e concorsi nelle spese della Società saline ed industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia »	L.	5.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In diminuzione:

Cap. n. 80 — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	L.	1.040.713,04

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Biblioteche della Regia marina	L.	37.000
Cap. n. 17 — Sovvenzioni ad istituti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 55 — Fitto di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 71 (modificata la denominazione) — Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali, ed analoghe spese degli Enti sprovvisti di assegni	»	10.000
Cap. n. 73 — Spese per rilegature, macchine da scrivere, ecc.	»	75.000
Totale degli aumenti	L.	1.632.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	L.	160.000
Cap. n. 46 — Armamenti navali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 47 — Istituti di marina, ecc.	»	200.000
Cap. n. 52 — Servizio ospedaliero, ecc.	»	100.000
Cap. n. 62 — Materiali di consumo, ecc.	»	200.000
Cap. n. 64 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	712.000
Cap. n. 66 — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali, ecc.	»	10.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.632.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.

BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere, ecc. - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	L.	2.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc.	L.	2.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 895.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà « Durini », in Aversa.

N. 895. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà « Durini », in Aversa, è trasformato a favore della locale Congregazione di carità, per fini elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 896.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Cerreto Sannita.

N. 896. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Cerreto Sannita (provincia di Benevento) è trasformato a favore della locale Congregazione di carità che ne erogherà le rendite per la somministrazione di medicinali e sussidi ai poveri.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 897.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Massimino Carrai », in Castellina Marittima.

N. 897. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Massimino Carrai », in Castellina Marittima, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 898.
Predisposizioni necessarie nell'interesse dello Stato.

N. 898. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date predisposizioni necessarie nell'interesse dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 25 luglio 1932.
Sostituzione del commissario liquidatore del Sindacato infortuni imprenditori, già Sindacato pugliese, con sede in Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, emanato per l'esecuzione del citato testo unico e più specialmente l'articolo 148-*ter*, contenuto nel R. decreto 2 ottobre 1921, numero 1366, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Veduto il R. decreto 19 luglio 1929 con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni imprenditori, già Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Bari, con la nomina a liquidatore dell'on. dott. Cesare Mori, senatore del Regno;

Veduta la lettera 15 luglio 1932-X, con la quale il predetto liquidatore domanda di essere esonerato dall'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione dell'on. dott. Cesare Mori, senatore del Regno, è nominato liquidatore del Sindacato infortuni imprenditori, già Sindacato pugliese, con sede in Bari, il signor Pighetti avv. Guido, con le stesse attribuzioni e con i medesimi poteri assegnati al precedente liquidatore dal citato R. decreto 19 luglio 1929.

Art. 2.

Al liquidatore sarà corrisposto sul bilancio della liquidazione del Sindacato una indennità giornaliera di L. 100 nonchè il rimborso delle spese di viaggio che egli debba compiere per l'adempimento delle sue funzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 142.

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.
Determinazione e riscossione dei contributi sindacali a carico dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 7, n. 3, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, che attribuisce alla competenza organizzativa della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura la categoria dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta anche se dipendenti da aziende commerciali, purchè per la maggior parte dell'anno lavoratori della terra;

Ritenuta la necessità di emanare norme per la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico della predetta categoria;

Visto l'art. 117 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Decreta:

Il contributo obbligatorio a carico dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta, rappresentati dai Sindacati fascisti dell'agricoltura, a norma dell'art. 7, n. 3, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, è stabilito in ragione di L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione.

Il contributo è riscosso mediante ritenute da operarsi all'atto del pagamento della retribuzione.

I datori di lavoro ne eseguono i versamenti mensilmente sui conti correnti postali delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura mediante appositi bollettini forniti dalle Associazioni interessate.

Sono applicabili a carico delle ditte morose le norme di cui all'art. 22 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, sulla compilazione delle matricole e dei ruoli, rimanendo però la compilazione delle matricole e dei ruoli affidata alle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura che procederanno d'intesa con le Federazioni provinciali fasciste del commercio.

Il presente decreto avrà efficacia dal 1° agosto 1932 al 30 giugno 1933 e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1932.
Impiego dell'alcool metilico denaturato con l'adulterante generale dello Stato negli usi di illuminazione, riscaldamento e forza motrice nonchè come solvente per vernici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 118, 1° comma, del regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

Ferma l'osservanza del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, l'alcool metilico può essere impiegato in esenzione

da imposta, previa denaturazione, in usi di illuminazione, riscaldamento e forza motrice nonchè come solvente nella industria delle vernici, purchè non avvenga alcun recupero di alcool.

Art. 2.

L'alcool metilico, da usare per gli scopi di cui al precedente articolo, deve essere denaturato mediante aggiunta, per ogni ettolitro di alcool, di litri 3 di denaturante generale, nel quale la sostanza colorante è il Verde Alizarina Cianina 3 G.

Art. 3.

La denaturazione dell'alcool metilico, la circolazione e il deposito del prodotto adulterato sono soggetti alla applicazione delle norme e dei vincoli, a cui è sottoposto l'alcool etilico adulterato col denaturante generale.

Art. 4.

Gli esercenti, che terranno in deposito alcool metilico come sopra adulterato, per venderlo al minuto, saranno tenuti a custodire il prodotto in recipienti forniti di etichetta ben visibile, portante la dicitura « alcool metilico industriale ».

Roma, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(4238)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-305 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giovanni fu Pietro e della fu Cencic Caterina, nato a Robedischis (Bergogna) il 15 agosto 1882 e residente a Robedischis (Bergnogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Agostina fu Valentino Filipic, nata a Prosenico il 9 novembre 1892, moglie;
Cencic Giuseppe, nato a Robedischis il 12 marzo 1920, figlio;
Cencic Maria, nata a Robedischis il 18 settembre 1921, figlia;
Cencic Emilia, nata a Robedischis l'11 giugno 1923, figlia;
Cencic Mario, nato a Robedischis il 20 marzo 1927, figlio;
Cenci Luigi, nato a Robedischis il 27 dicembre 1928, figlio;
Cencic Adolfo, nato a Robedischis l'8 novembre 1930, figlio;
Cencic Antonio fu Pietro, nato a Robedischis il 26 gennaio 1873, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4042)

N. 50-306 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giuseppe fu Luigi e della fu Cencic Anna, nato a Robedischis (Bergogna) il 22 febbraio 1900 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Pietro fu Luigi, nato a Robedischis l'8 giugno 1912, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4043)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 2 agosto 1932 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio.

(4270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca di accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Pescara.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 27 luglio 1932-X al notaio Fusilli Carmine fu Domenico, residente ed esercente in Pescara, è stato revocato l'accreditamento presso quella Intendenza di finanza per operazioni di Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.

(4271)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 8 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione. Ferretti Italo fu Francesco, domic. in Piobbico, per conto della Società operata di Piobbico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 25, 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 — Data: 22 marzo 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Curri Marino di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 95, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4089)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 15 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Zenati Ernesto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 581,50. consolidato 5 %, con decorrenza omessa

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154/7068 — Data: 7 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Ciraolo notar Giuseppe fu Placido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 55, consolidato 5 %. con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4145)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 169.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 agosto 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.59
Inghilterra. (Sterlina)	68.98
Francia. (Franco)	76.90
Svizzera. (Franco)	382 —
Albania. (Franco)	378.20
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	
Canadà. (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	58.25
Cile. (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.72
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.68
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.55
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.99
Rendita 3,50 % (1906)	72.475
Id 3,50 % (1902)	68.50
Id 3 % lordo	46.60
Consolidato 5 %	80.50
Buoni novennali. Scadenza 1933	100.025
Id. id. Id. 1934	99.875
Id. id. Id. 1940	98.95
Id. id. Id. 1941	98.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83 —

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.